

(N. 1820)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro delle Finanze e *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

NELLA SEDUTA DELL' 8 AGOSTO 1951

Concessione all'Ente Nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) di un contributo a carico dello Stato di lire 210 milioni.

ONOREVOLI SENATORI. — L'Ente Nazionale per la Distribuzione dei Soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.), fin dalla sua costituzione (decreto luogotenenziale 28 settembre 1944, numero 220) contribuì in maniera particolarmente efficace alla soluzione di urgenti problemi delle popolazioni colpite dalla guerra o in condizioni di bisogno. La sua attività, infatti, non si limitò alla sola distribuzione di indumenti, viveri e medicinali, ma si estese gradualmente ad altre e svariate forme di assistenza.

Con la Convenzione tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America del 26 novembre 1948, stipulata in base all'articolo 6, paragrafo 2°, del Trattato di cooperazione economica tra i due Paesi, vennero, poi, affidate all'Ente nuove mansioni, che prima erano esercitate da Agenzie americane.

In base alla cennata Convenzione si stabilì che le merci donate da organizzazioni volontarie, i pacchi dono C.A.R.E. e i pacchi-dono «standard» venivano immessi nel territorio della Repubblica in esenzione doganale e consegnati all'E.N.D.S.I., il quale doveva provvedere allo scarico delle merci e dei pacchi dai piroscafi in arrivo nei porti di sbarco, alla temporanea custodia nei propri magazzini, al trasporto e alla consegna dei pacchi e delle merci in parola, senza alcun onere per il destinatario in Italia.

Per consentire l'espletamento dei suoi compiti, con legge 21 luglio 1949, n. 165, venne concessa all'Ente, per l'esercizio finanziario 1948-49, una sovvenzione di 650 milioni di lire a carico dello Stato.

Per l'esercizio 1949-50 il contributo statale venne stabilito in lire 300 milioni.

Allo scopo di conseguire il pareggio del bilancio del 1950-51, l'Ente ha richiesto un contributo di 210 milioni di lire.

Al riguardo ha fatto presente che, anche per quest'ultimo esercizio, esso ha continuato a svolgere tutte le mansioni che gli sono state affidate dalla legge istitutiva e dai successivi Accordi internazionali. Inoltre, nel primo semestre dell'esercizio 1950-51, ha provveduto a distribuire alle popolazioni bisognose un quantitativo di merci pari al doppio di quello dell'esercizio precedente, che pur raggiunse l'elevata cifra di tonnellate 10.835 per un valore di circa 9 miliardi di lire.

Nonostante il complesso dei compiti svolti, l'E.N.D.S.I. ha richiesto, per il corrente esercizio, un contributo notevolmente inferiore a quello ottenuto nel decorso anno, avendo potuto conseguire sensibili economie, sia me-

diate lo snellimento dei servizi relativi allo sbarco, immagazzinamento, distribuzione dei soccorsi, sia in conseguenza della riduzione del personale.

L'Ente ha comunicato che il cennato contributo di 210 milioni sarà destinato per lire 180 milioni alla copertura delle spese necessarie per il funzionamento e per l'espletamento dei propri compiti e per lire 30 milioni al pagamento dei noli ferroviari.

In considerazione della speciale importanza delle attività svolte dall'E.N.D.S.I. in alcuni particolari e delicati settori come quelli dell'assistenza alle classi meno abbienti e della sanità, si è ravvisata l'opportunità di concedere il richiesto contributo.

A tanto provvede il presente disegno di legge il quale determina anche i mezzi per far fronte alla spesa di che trattasi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È concesso all'Ente Nazionale per la Distribuzione dei Soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.), un contributo a carico dello Stato di lire 210 milioni.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal terzo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1950-51.

Art. 3.

Il Ministro per il Tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle conseguenti variazioni di bilancio.